

Città di Caravaggio

Provincia di Bergamo


REGOLAMENTO

PER L'ACCESSO ALLA R.S.A. "ANNI SERENI"

Approvato con D.C.C. n° 41 del 29-7-2021

Pubblicato all'albo pretorio dal 31 agosto 2021 al 15 settembre 2021

Esecutivo dal 16 settembre 2021



PREMESSA

La R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) "Anni Sereni" è gestita dalla "Fondazione Anni Sereni Treviglio, Caravaggio e Fara Gera d'Adda" ONLUS, con sede in Treviglio (BG), Piazzale Ospedale L. Meneguzzo n. 5.

La "Fondazione Anni Sereni Treviglio, Caravaggio e Fara Gera d'Adda" ONLUS è stata costituita dai Comuni di Treviglio, Caravaggio e Fara Gera d'Adda e prevede tra i suoi scopi istituzionali la gestione della Casa di Riposo – R.S.A. – per anziani non autosufficienti con priorità verso la popolazione residente nei tre Comuni fondatori.

I Comuni di Treviglio, Caravaggio, Fara Gera d'Adda, in qualità di fondatori, e la Fondazione Anni Sereni operano nel rispetto delle specifiche competenze di ognuno, verso il perseguimento dei comuni obiettivi di benessere e salute dei cittadini e delle comuni strategie volte al loro raggiungimento.

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni, le modalità e le procedure di accesso per il ricovero definitivo presso la Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) "Fondazione Anni Sereni di Treviglio, Caravaggio e Fara Gera d'Adda".
2. Le procedure di inserimento si conformano ai principi di trasparenza, parità di accesso e appropriatezza.
3. Il presente regolamento condiviso tra il Comune di Caravaggio e la Fondazione "Anni Sereni" stabilisce i criteri per l'inserimento e la formazione della graduatoria di accesso alla R.S.A. al fine di garantire la tutela delle persone non autosufficienti in condizioni di maggiore bisogno socio-sanitario.

Art. 2 - DESTINATARI

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alla R.S.A. "Anni Sereni" per i soli cittadini residenti nel Comune di Caravaggio, incluse le persone che per motivi socio-sanitari hanno trasferito la propria residenza da Caravaggio al luogo di ricovero, rilevando quindi, secondo la normativa regionale vigente, l'ultima residenza dell'interessato prima del ricovero.
2. Possono presentare domanda di accesso i cittadini, di cui al comma precedente, che presentano le seguenti caratteristiche:
 - a. Anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti che hanno compiuto 65 anni;
 - b. Adulti, di età inferiore a 65 anni, le cui condizioni socio sanitarie sono assimilabili all'età anziana e tali da richiedere l'inserimento in R.S.A., previa comunicazione all'A.T.S. con relazione sociale.

Art. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RICOVERO DEFINITIVO IN R.S.A.

1. I cittadini interessati possono presentare la domanda di ingresso per il ricovero definitivo in R.S.A. compilando l'apposita modulistica, disponibile sul sito del Comune (www.comune.caravaggio.bg.it) e di seguito elencata:
 - a. Istanza comunale di ricovero definitivo presso la R.S.A. "Fondazione Anni Sereni", la quale si differenzia nel caso in cui si richieda la possibilità di una compartecipazione alla retta di degenza o si decida di provvedere alla copertura totale della retta di degenza;
 - b. Istanza redatta secondo il formulario regionale per l'inserimento in R.S.A. comprensiva di scheda sociale e scheda sanitaria (disponibile sul sito www.ats-bg.it);
 - c. Documento d'Identità del diretto interessato con copia di tessera sanitaria, Codice fiscale ed eventuale verbale di invalidità;
 - d. Documento di identità della persona che sottoscrive la domanda se diversa dal diretto interessato;

- e. Informativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/03);
- f. Ulteriore documentazione: documentazione clinico-sanitaria, eventuale nomina dell'Amministratore di Sostegno, Tutore o Curatore.

La documentazione necessaria per l'ingresso in R.S.A. potrà essere aggiornata e/o modificata dagli uffici competenti, identificati con il servizio sociale, senza la necessità di modificare il presente regolamento.

2. La domanda di ammissione alla R.S.A. deve essere presentata presso l'ufficio protocollo del Comune di Caravaggio attraverso le seguenti modalità:
 - a. Cartacea presso lo sportello protocollo;
 - b. Con PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo urp@pec.comune.caravaggio.bg.it;
 - c. Con PEO (posta elettronica ordinaria) all'indirizzo protocollo@comune.caravaggio.bg.it.
3. La domanda di ricovero non è vincolante, poiché il ricovero è sempre volontario, e può essere presentata, oltre che dal diretto interessato, da un familiare, dal Tutore, dal Curatore o dall'Amministratore di Sostegno ovvero su richiesta del Servizio sociale comunale nel caso in cui la persona sia priva delle figure precedenti, salvo poi procedere con la richiesta di nomina di un Amministratore di Sostegno.
4. La domanda può essere presentata in qualunque momento e verrà valutata secondo le tempistiche definite dal presente regolamento. In caso di documentazione incompleta la domanda dovrà essere integrata e sarà valutata solo dopo la presentazione della documentazione mancante ovvero archiviata.
5. La scheda sanitaria allegata alla richiesta di ingresso in R.S.A. deve essere recente (redatta entro i 3 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda) e deve essere aggiornata a cura dell'istante in caso di aggravamento delle condizioni sanitarie o annualmente ovvero confermata annualmente se non sono intervenuti aggravamenti. In ogni caso prima dell'ingresso in struttura è facoltà della R.S.A. richiedere all'interessato l'aggiornamento della scheda sanitaria se antecedente a 6 mesi.
6. In riferimento alla richiesta di compartecipazione alla retta, lo stato di bisogno costituisce il presupposto fondamentale dell'accesso ai contributi economici, le cui modalità sono definite nel "*Regolamento Prestazioni Sociali Agevolate e Servizi Tutela Minori - Ambito Territoriale di Treviglio*".
7. La domanda di ammissione in RSA può essere, in qualsiasi momento, ritirata a cura di chi ha presentato la domanda stessa.

Art. 4 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO

1. Le persone che possiedono i requisiti per l'ammissione in RSA, stante l'indisponibilità di posti letto liberi al momento di presentazione della domanda di accesso, sono collocate a cura del Servizio sociale comunale in apposita graduatoria ordinata per punteggio decrescente, sulla base del punteggio derivante dalla valutazione della gravità socio sanitaria e dal criterio cronologico di presentazione dell'istanza secondo quanto riportato nei commi successivi.
2. La graduatoria dei richiedenti l'ingresso in RSA, residenti nel Comune di Caravaggio è distinta per i due reparti esistenti:
 - a. Reparto protetto (pazienti deambulanti con Alzheimer, demenze o patologie assimilabili);
 - b. Reparto non protetto;La graduatoria per ogni tipologia di reparto è a sua volta distinta in due sezioni: Uomini e Donne;
3. Le priorità di ingresso nella R.S.A., definite nella graduatoria, vengono stabilite a seguito dell'urgenza e della valutazione dell'intensità del bisogno socio-assistenziale della persona, effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- a. Situazione sociale e socio-assistenziale, che prende in considerazione principalmente i seguenti aspetti:
 - grado di autonomia – dipendenza della persona nell'assolvimento dei bisogni primari;
 - situazione riguardante i rapporti socio – familiari;
 - la situazione abitativa;
 - la rete dei servizi di assistenza domiciliare attiva o attivabile.
 - b. Situazione sanitaria, che prende in considerazione principalmente i seguenti aspetti:
 - grado di non autosufficienza;
 - complessità e gravità delle patologie sanitarie.
 - c. Tempo di permanenza in lista d'attesa.
4. Il punteggio complessivo degli elementi di valutazione, di cui al punto precedente, esprime il livello di intensità del bisogno assistenziale e di urgenza ai fini dell'ingresso in R.S.A. definendo l'ordine progressivo di collocazione del richiedente in graduatoria e le relative "liste di attesa".
 5. La permanenza in graduatoria dà diritto ad un punteggio a partire dal quarto mese (i primi tre mesi non danno diritto ad alcun punto, il conteggio parte dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda).
 6. In caso di parità di punteggio precedono nella graduatoria le persone, per le quali è richiesto l'inserimento, che presentano la maggiore età anagrafica.
 7. La graduatoria presenta il carattere di flessibilità in quanto è oggetto di variazioni a seguito della valutazione di nuove domande di ingresso ovvero qualora si ravvisino situazioni di estrema gravità e urgenza di carattere socio-sanitario, quali: persone senza fissa dimora con necessità di ricovero, persone in cui si è verificato un aggravamento improvviso della situazione socio-sanitaria (vedi comma successivo), situazioni contingibili e urgenti su valutazione del servizio sociale comunale o su invio dei servizi territoriali.
 8. In caso di oggettivo peggioramento delle condizioni complessive dell'interessato, debitamente comprovate da documentazione sanitaria o da segnalazioni di modifiche della situazione socio-famigliare, il medesimo o i soggetti titolati (ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente regolamento) possono richiedere al Servizio sociale comunale l'aggiornamento del punteggio valevole per il posizionamento in graduatoria.
 9. La graduatoria è aggiornata mensilmente e ha validità dal giorno 15 di ogni mese al giorno 14 del mese successivo.
 10. Ai fini della trasparenza, la graduatoria viene pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nel rispetto della tutela dei dati, anonimizzando il nome del richiedente.
 11. Le domande valutate ed inserite in graduatoria sono quelle pervenute o aggiornate entro l'ultimo giorno del mese precedente, salvo situazioni contingibili e urgenti che richiedono un intervento immediato.
 12. I criteri con i relativi punteggi per la definizione della graduatoria vengono approvati con atto di Giunta sulla base dei principi stabiliti dal presente regolamento e possono essere rivisti ed adeguati periodicamente dandone comunicazione agli utenti.
 13. La scheda sanitaria allegata alla richiesta di ricovero deve essere aggiornata o confermata a cura dell'interessato almeno annualmente.
 14. La definizione della graduatoria e la valutazione delle istanze viene effettuata dal Nucleo di Valutazione di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 5 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

1. La valutazione delle istanze di ricovero avviene attraverso la collaborazione fra il Comune di Caravaggio e la Fondazione "Anni Sereni", che si esplica mediante la valutazione, ciascuno

per le proprie competenze, della documentazione a corredo dell'istanza di accesso, effettuata dal Servizio Sociale Comunale e dal Medico designato dalla RSA.

2. A seguito del ricevimento di una nuova istanza il Comune invia tempestivamente alla Fondazione la domanda di ricovero pervenuta e corredata dalla documentazione prevista.
3. La valutazione delle istanze avviene attraverso l'esame della documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi dell'art. 3 comma 1 del presente regolamento.
4. Il Servizio Sociale comunale è competente per la valutazione della scheda sociale.
5. Il Medico designato dalla RSA è competente per la valutazione della scheda sanitaria.
6. La valutazione delle istanze di ricovero avviene mensilmente sia da parte il Servizio Sociale comunale che del Medico designato dalla RSA. Quest'ultimo esprime la propria valutazione indicando anche il reparto di assegnazione (nucleo protetto o nucleo non protetto) ovvero segnalando eventuali motivazioni di carattere sanitario ostative all'ingresso.
7. Qualora il medico designato dalla RSA, ritenesse necessario, per la valutazione dell'idoneità all'inserimento, documentazione sanitaria aggiuntiva, l'istanza rimane sospesa e non può essere inserita nella graduatoria sino all'integrazione documentale richiesta e conseguente rivalutazione del medico ai fini dell'inserimento in graduatoria.
8. È facoltà del Servizio sociale comunale, qualora fosse ravvisata una situazione socio-assistenziale complessa, integrare la documentazione presentata con una relazione sociale a cura del servizio stesso o di altro ente che ha in carico la persona interessata.
9. La valutazione avviene con cadenza almeno mensile solo in presenza di nuove istanze da valutare ovvero in presenza di istanze di aggiornamento delle schede sociale e sanitaria.
10. Il Servizio sociale comunale può chiedere in via d'urgenza la valutazione di una istanza di ingresso in presenza di situazioni particolari come definite dal successivo articolo 6 "Deroghe alla graduatoria di accesso".
11. Le modalità di condivisione delle valutazioni da parte del Servizio sociale comunale e del Medico designato dalla RSA sono definite in accordo tra le parti in un'ottica di semplificazione e snellimento delle procedure.

Art. 6 - DEROGHE ALLA GRADUATORIA DI ACCESSO

1. Eventuali situazioni di particolare e grave disagio sociale o di grave complessità socio-sanitaria che richiedano interventi immediati e tempestivi di assistenza non attivabili con strumenti alternativi al ricovero in struttura, adeguatamente motivati e documentati dal Servizio Sociale comunale, anche su richiesta dei servizi territoriali (es. ospedale, MMG, ecc.), possono essere valutate ed inserite in struttura in deroga all'ordine di posizionamento in graduatoria per l'accesso in R.S.A.
2. Gli ospiti della R.S.A. "Anni Sereni" inseriti negli appartamenti protetti, che per un aggravamento della loro situazione sanitaria incompatibile con la permanenza negli appartamenti protetti, su richiesta motivata e documentata della R.S.A., possono essere valutati e trasferiti in struttura in deroga all'ordine di posizionamento in graduatoria per l'accesso in R.S.A.
3. È fatto obbligo per gli utenti, di cui al punto precedente, contestualmente all'ingresso negli appartamenti protetti presentare domanda di accesso alla R.S.A., pena la non applicabilità del punto precedente.

Art. 7 - CANCELLAZIONE DALLA GRADUATORIA

1. L'inserimento definitivo in R.S.A. "Anni Sereni" o in altra struttura residenziale comporta la cancellazione dalla graduatoria. È fatto obbligo dell'interessato e/o di chi ha presentato l'istanza di accesso comunicare tempestivamente l'ingresso in altra struttura diversa dalla

R.S.A. "Anni Sereni". In caso di mancata comunicazione si procederà d'ufficio alla cancellazione dalla graduatoria una volta acquisita l'informazione, senza possibilità di deroga.

2. Nel caso di inserimento in struttura diversa dalla R.S.A. "Anni Sereni" è facoltà del richiedente o dei familiari o di altri soggetti titolati (vedi art. 3 comma 3), presentare nuova richiesta di inserimento per il trasferimento.
3. La persona interessata o il soggetto che ha presentato l'istanza di inserimento può in qualsiasi momento presentare rinuncia. Il ritiro/rinuncia della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria.
4. In caso di seconda rinuncia all'ammissione nel momento in cui è comunicata la disponibilità di un posto letto per l'ingresso in RSA, l'interessato è cancellato dalla graduatoria salvo quanto previsto dall'art. 9 comma 4 del presente regolamento.
5. Il Servizio sociale comunale provvede altresì alla cancellazione d'ufficio dalla graduatoria delle persone che, a seguito di successivi controlli, risultino non più residenti nel territorio di Caravaggio o deceduti.

Art. 8 - TRASPARENZA DEI CRITERI DI ACCESSO E DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria è pubblica e consultabile sul sito istituzionale del Comune nel rispetto della tutela dei dati, anonimizzando il nome del richiedente, in modo tale da non essere identificabile.
2. La persona inserita e i soggetti che ne curano l'assistenza o gli interessi (vedi art. 3 comma 3) avranno la possibilità di conoscere la propria collocazione in graduatoria, ma non il nominativo degli altri richiedenti.
3. A seguito di nuova istanza, il Servizio sociale comunale informerà il richiedente rispetto alla propria posizione di ingresso in graduatoria. Le variazioni successive non verranno comunicate ma saranno disponibili consultando la graduatoria pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Art. 9 - PROCEDURA DI AMMISSIONE IN R.S.A.

1. La R.S.A. comunica al Servizio Sociale comunale la disponibilità dei posti in struttura precisandone la tipologia (uomo/donna, nucleo protetto/non protetto).
2. Il Servizio Sociale comunale per il nuovo inserimento seguirà l'ordine di graduatoria (salvo le deroghe previste dall'art. 5) contattando le persone interessate ovvero i referenti indicati nell'istanza, partendo dalla prima posizione della graduatoria, che ha il punteggio più alto. Se la persona che si trova nella prima posizione rinuncia, sarà contattata la seconda e così via sino a quando è individuata la persona che accetta l'inserimento. Entro circa 3 giorni lavorativi sono comunicati i dati della persona che verrà inserita in RSA alla struttura stessa.
3. La persona interessata ovvero i referenti indicati nell'istanza, contattati dal Servizio sociale comunale, hanno un giorno di tempo per accettare o rinunciare:
 - a. In caso di accettazione il nominativo viene segnalato alla R.S.A., che provvederà a prendere contatti con l'interessato ovvero i referenti indicati nell'istanza per la formalizzazione dell'inserimento.
 - b. In caso di rinuncia è necessaria una formalizzazione scritta della decisione da comunicare al Servizio sociale comunale.
4. In caso di prima rinuncia all'ammissione nel momento in cui è comunicata la disponibilità di un posto letto per l'ingresso in RSA, l'interessato, qualora la rinuncia non fosse definitiva, resterà sospeso per tre mesi dalla graduatoria, senza acquisire punteggio per la permanenza in lista d'attesa, salvo grave evento sociale e/o sanitario debitamente certificato che modifichi sostanzialmente la situazione dell'interessato al momento della chiamata per la quale ha rinunciato.

5. In caso di seconda rinuncia all'ammissione nel momento in cui è comunicata la disponibilità di un posto letto per l'ingresso in RSA, l'interessato è cancellato dalla graduatoria e non potrà ripresentare una nuova istanza di ingresso prima che siano passati sei mesi dalla rinuncia, salvo grave evento sociale e/o sanitario debitamente certificato che modifichi sostanzialmente la situazione dell'interessato al momento della chiamata per la quale ha rinunciato.

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta comunale adotta i criteri e i relativi punteggi per la definizione della graduatoria ai sensi dell'art. 4 commi 7 e 10 del presente regolamento.
2. Entro quattro mesi dall'adozione da parte della Giunta comunale dei criteri e i relativi punteggi, di cui al comma precedente, il Servizio Sociale comunale provvede alla rivalutazione delle istanze delle persone già presenti in lista d'attesa e alla formulazione della nuova graduatoria in applicazione del presente regolamento, senza possibilità di deroga e/o eccezione alcuna, anche qualora questo determini un peggioramento della posizione dell'interessato.
3. Le domande giacenti in graduatoria, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, per cui i richiedenti avevano già espresso una rinuncia all'ingresso a fronte della disponibilità di posto letto comunicata al Servizio Sociale, sono comunque inserite nella nuova graduatoria senza tener conto delle rinunce precedenti.
4. In fase di prima applicazione del presente regolamento, la nuova graduatoria a seguito della rivalutazione ai sensi dell'art. 4 verrà approvata dal Responsabile del settore competente e la nuova posizione in graduatoria verrà comunicata a tutti gli interessati. Le modifiche successive verranno effettuate d'ufficio e rese note ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.

Art. 11 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia.